



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GELMINI, BORGHESE e VERSACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2025

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di riformare il servizio pubblico radiotelevisivo, accrescendone in modo significativo l'autonomia, l'indipendenza, il pluralismo, la varietà e la qualità dei contenuti. Riteniamo sia importante tutelare la grande tradizione che la RAI rappresenta nel panorama radiotelevisivo europeo, la professionalità indiscussa del personale dipendente RAI ad ogni livello, il primato – altrettanto indiscusso – negli ascolti.

Il più recente intervento di riforma della RAI è il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (TUSMA). Con il presente disegno di legge si affronta anche il tema centrale della *governance* della RAI e del suo rapporto col potere politico. Nello specifico il disegno di legge intende novellare il TUSMA, con cui l'Italia ha dato riscontro alla normativa europea relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi, anche in funzione del cambiamento radicale del mercato nel corso del tempo.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 3 del TUSMA. Si introduce la definizione di « Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale », cioè il servizio caratterizzato dall'attività di produzione, diffusione, distribuzione e comunicazione di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive, anche multimediali. Tutto questo in conformità col Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con lo stesso TUSMA e con la normativa nazionale ed europea.

L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 4 del TUSMA, prevede che il parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotele-

visivi (di qui in poi denominata « Commissione Vigilanza RAI ») è chiamata ad esprimere sullo schema di contratto di servizio debba essere adottato con la maggioranza di due terzi. L'obiettivo è quello di garantire il più ampio coinvolgimento possibile delle diverse forze politiche.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 6 del TUSMA, abrogandone il comma 5 relativo al contributo pubblico percepito dalla RAI risultante dal canone di abbonamento, in quanto la disciplina di dettaglio dedicata alle modalità di finanziamento del servizio pubblico è già contenuta nel successivo articolo 61 del TUSMA.

L'articolo 4, novellando l'articolo 59 del TUSMA, formula la definizione di « servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale », andando a specificare quali sono i « programmi di pubblico interesse » che il servizio pubblico è chiamato a garantire, tra cui annoveriamo programmi di approfondimento generale (per esempio notiziari e programmi di informazione politica), programmi e rubriche di servizio (quali trasmissioni sulla società nel suo complesso e finalizzate alla tutela delle peculiarità ed eccellenze nazionali), programmi e rubriche di promozione culturale (quali trasmissioni a carattere culturale e programmi per la valorizzazione del turismo), programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale (per esempio trasmissioni dedicate al tema del lavoro e ai bisogni della collettività), programmi sportivi e di informazione sportiva, programmi per giovani e minori, produzioni audiovisive italiane ed europee. Con cadenza annuale, inoltre, la RAI presenta alla Commissione Vigilanza il piano strategico per

l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo.

Anche l'articolo 5 interviene sull'articolo 59 del TUSMA. Nella fattispecie ribadisce l'esclusività della concessione del servizio pubblico in questione e precisa che lo svolgimento del servizio debba essere effettuato sulla base della convenzione accessiva al decreto di concessione. Con la modifica al comma 2 del TUSMA si intende tutelare la collettività dei fruitori, cui deve essere garantito l'accesso a un'ampia e diversificata offerta di contenuti, di alto *standard* qualitativo e di impostazione imparziale ed equilibrata.

L'articolo 6 modifica l'articolo 61 del TUSMA in materia di bilancio della RAI, affinché il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, venga trasmesso anche alla Commissione Vigilanza RAI.

L'articolo 7, intervenendo sull'articolo 63 del TUSMA, affronta il tema cruciale della *governance* della RAI. Illustra i requisiti per la candidatura al ruolo di consigliere di amministrazione e il regolamento per l'elezione degli stessi consiglieri (voto a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime tre votazioni, a maggioranza assoluta per le successive). Prescrive che i nove membri del

Consiglio di amministrazione della RAI siano eletti dalla Camera dei deputati (tre membri), dal Senato della Repubblica (tre membri), dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (due membri), dall'assemblea dei dipendenti a tempo indeterminato della RAI (un membro). Tra l'altro introduce il principio secondo cui le quote della RAI sono intrasferibili entro i limiti dei due terzi (oltre il quale sono trasferibili mediante il sistema di cessione diretta, esclusivamente ad enti pubblici, enti del Terzo settore, associazioni di utenti e dipendenti della RAI).

L'articolo 8 novella l'articolo 64 del TUSMA modificandone la rubrica in « Obblighi di pubblicazione » e abrogandone il comma 1.

Infine l'articolo 9, intervenendo sull'articolo 65 del TUSMA, pone un limite (« il 30 per cento della produzione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica ») ai contratti esclusivi della RAI per l'affidamento a terzi della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni. Ciò in un'ottica di contenimento dei costi e garanzia sulle responsabilità editoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di seguito denominato « testo unico », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”: il servizio di media audiovisivo, con missione di servizio pubblico avente ad oggetto l'attività di produzione, diffusione, distribuzione e comunicazione su tutte le piattaforme distributive, anche digitali, di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, di qualsivoglia genere e natura, con finalità di informazione, formazione, intrattenimento e svago istituito, organizzato, regolato e gestito in conformità con il Protocollo 29 allegato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base delle disposizioni del presente testo unico, dirette o per rinvio formale o sostanziale ad altre fonti normative anche convenzionali o contrattuali, e delle conferenti norme di diritto primario dell'Unione europea e di diritto derivato emanate dai competenti organi dell'Unione europea, secondo i principi di attribuzione e di sussidiarietà, aventi efficacia diretta o indiretta per recepimento, quando dotate di precisione e compiutezza precettiva »;

b) la lettera *aa)* è abrogata.

Art. 2.

1. All'articolo 4 del testo unico, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il parere allo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato con la maggioranza dei due terzi ed è vincolante ».

Art. 3.

1. All'articolo 6 del testo unico, il comma 5 è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 59 del testo unico è premesso il seguente:

« Art. 58-bis. – (*Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*) – 1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali diffusa attraverso le diverse piattaforme, anche digitali, che risponda prioritariamente ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione

nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.

3. In particolare, si definiscono programmi “di pubblico interesse” i seguenti:

a) programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; programmi di informazione politica, istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell’attualità interna, alla transizione ecologica, alla transizione digitale, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato sull’Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell’Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale;

b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell’individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo attraverso la rete *internet* e su dispositivi mobili; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, dei giovani, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all’ambiente e alla qua-

lità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione civica, programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatform; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso *format* che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfon-

dimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) programmi sportivi e di informazione sportiva: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

f) programmi per giovani e minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale, programmi dedicati ai maggiorenni di età inferiore ai trentacinque anni che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltreché delle scelte lavorative;

g) produzioni audiovisive italiane ed europee: opere cinematografiche, *fiction*, serie televisive per minori anche in anima-

zione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

4. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di nessun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale.

5. Il ruolo del servizio pubblico comprende anche la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al grande pubblico anche sulle nuove piattaforme digitali, intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.

6. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo ».

Art. 5.

1. All'articolo 59 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « è affidato in concessione » è inserita la seguente: « esclusiva », dopo le parole: « nel rispetto dei principi di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 2 e » e dopo le parole: « svolge sulla base » sono inserite le

seguenti: « della convenzione accessiva al decreto di concessione e »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce alla collettività dei fruitori, avendo riguardo alla sua articolazione per differenti sensibilità e orientamenti culturali, politici, sociali e religiosi e nel rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, imparzialità, completezza, inclusività e non discriminazione, l'accesso a un'ampia e diversificata offerta di contenuti, anche informativi, di alto *standard* qualitativo e una copertura mediatica imparziale ed equilibrata. In ogni caso, salvo quanto disposto e convenuto nella convenzione di concessione, nel contratto nazionale e nei contratti regionali e provinciali di servizio di cui al comma 1, il servizio pubblico assicura ».

Art. 6.

1. All'articolo 61, comma 1, del testo unico, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

Art. 7.

1. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se nel frattempo scaduti, i consiglieri di amministrazione e i sindaci effettivi e supplenti della società concessionaria rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale a norma dell'articolo 59, comma 1, del presente testo unico, è una società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2451 del codice civile ed è assoggettata, salvo quanto diversamente disposto dal presente testo unico, alla disciplina generale delle società per azioni dettata nel libro V, titolo V, capo V, del codice civile anche per quanto concerne la determinazione dei compensi ordinari e aggiuntivi dei componenti degli organi sociali e della retribuzione dei dirigenti e degli altri dipendenti nonché alle disposizioni legislative speciali in materia di società a partecipazione pubblica nei limiti in cui sono espressamente richiamate nel presente testo unico. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti della società concessionaria relativa allo svolgimento dei rispettivi compiti è accertata e sanzionata in via esclusiva dall'autorità giudiziaria ordinaria, salva la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la compromettibilità in arbitrato rituale »;

d) al comma 10, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I consiglieri di amministrazione durano in carica per cinque esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei predetti esercizi ma con effetto dalla nomina e costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. I consiglieri di amministrazione sono eleggibili consecutivamente per una sola volta »;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. A garanzia dei principi di onorabilità, prestigio, indipendenza e professionalità di cui al comma 10 del presente articolo

e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e in conformità con gli stessi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento con il quale individua e definisce, anche mutuando, adattando e integrando le conferenti disposizioni legislative in materia analoga, i requisiti di eleggibilità e incompatibilità, con indicazione dei tempi e degli adempimenti per la rimozione di quest'ultima, e i casi di decadenza e di revoca per giusta causa dei consiglieri di amministrazione nonché le procedure di accertamento e di risoluzione delle controversie in ordine alla loro sussistenza, garantendo in ogni caso i principi del contraddittorio mediante la contestazione dei fatti determinanti ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca, l'assegnazione dei termini a difesa e, mediante clausola compromissoria da inserire nello statuto sociale ai sensi dell'articolo 838-*bis* del codice di procedura civile, le modalità di costituzione di un collegio arbitrale rituale con lodo non impugnabile composto da tre arbitri designati rispettivamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte di cassazione e presieduto dall'arbitro designato da quest'ultimo, e le modalità e i termini decadenziali di promozione del giudizio arbitrale e di prolazione del lodo. Il regolamento reca in allegato il modulo per la motivata presentazione della candidatura, il *curriculum* standardizzato da sottoscrivere per autodichiarazione e l'elenco dei documenti da produrre a corredo, necessari o utili per verificare il possesso dei requisiti. In ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 2382 del codice civile, non possono essere nominati consiglieri di

amministrazione e, se nominati, decadono dalla carica le persone che:

a) non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità o si trovino in situazione di irrisolta incompatibilità;

b) siano in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio di uffici direttivi;

c) salvi gli effetti della riabilitazione, siano assoggettate a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o a misure cautelari personali previste nel codice di procedura penale;

d) abbiano riportato con sentenza definitiva condanna alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, o alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria o alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni. »;

f) i commi 12 e 13 sono abrogati;

g) al comma 14, dopo le parole: « dei suoi componenti » sono inserite le seguenti: « per le prime tre votazioni e a maggioranza semplice per le successive »;

h) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a due preferenze;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa verifica dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità di cui al comma 10-*bis*, sulla base dei *curricula* e dei documenti ivi previsti;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti a tempo indeterminato della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da almeno cinque anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

i) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le candidature non possono essere presentate a entrambe le Camere. Prima di procedere all'elezione, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica procedono all'audizione dei candidati »;

l) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Al fine di consentire la nomina dei nuovi consiglieri, il presidente del consiglio di amministrazione prossimo alla scadenza, dopo aver provveduto alla convocazione dell'assemblea a norma del comma 10, ne dà immediato avviso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, affinché procedano alle designazioni di loro competenza, e contestualmente dispone affinché il Consiglio di amministrazione provveda a quanto occorra a norma del comma 17 per la designazione del consigliere da scegliere tra i dipendenti. I nominativi delle persone designate dai titolari del rispettivo potere sono da questi comunicati al presidente del consiglio di amministrazione in carica che convoca l'assemblea dei soci affinché, con delibera ricognitiva e di recepimento delle designazioni, nomini i consiglieri designati e ne stabilisca i compensi, nonché gli emolumenti e le indennità ag-

giuntive per quelli investiti di particolari cariche. »;

m) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. I componenti del consiglio di amministrazione sono revocabili, su motivata proposta del socio di maggioranza, solo dall'assemblea e solo per giusta causa come definita dal regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a norma del comma 10-*bis* e secondo le procedure in esso previste. La delibera di revoca acquista efficacia solo quando siano decorsi i termini per l'impugnazione davanti al collegio arbitrale di cui al medesimo comma 10-*bis* o sia intervenuto lodo arbitrale accertativo della giusta causa. La medesima condizione sospensiva di efficacia accede anche alle delibere relative all'ineleggibilità, all'incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri di amministrazione. »;

n) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Nel caso in cui vengano a cessare, per dimissioni, impedimento permanente, delibere divenute efficaci di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca, uno o più membri del consiglio di amministrazione, è esclusa la possibilità di sostituirli a norma dell'articolo 2386 del codice civile e i nuovi consiglieri sono nominati con la procedura di cui ai commi da 15 a 18 entro i novanta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o delle cause di impedimento o di acquisto di efficacia delle delibere di ineleggibilità, decadenza e revoca. Nel caso in cui vengano a cessare tutti gli amministratori, il collegio sindacale avvia d'urgenza le procedure per la nomina dei nuovi amministratori e compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti, riferendone all'assemblea. »;

o) al comma 21, lettera *c)*, dopo la parola: « nomina » sono inserite le seguenti: « con provvedimento motivato »;

p) al comma 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I poteri attribuiti all'amministratore delegato gli competono per tutta la durata della carica di consigliere e non sono revocabili se non per giusta causa riferita all'esercizio dei poteri medesimi o per effetto di revoca per giusta causa dalla carica di consigliere, con le procedure, le modalità e gli effetti di cui al presente articolo »;

q) il comma 24 è sostituito dal seguente:

« 24. L'assemblea determina il compenso complessivo dell'amministratore delegato, comprensivo dell'emolumento aggiuntivo riferito all'esercizio dei poteri a lui attribuiti a norma del comma 21 »;

r) i commi 25 e 27 sono abrogati;

s) il comma 28 è sostituito dal seguente:

« 28. Le azioni della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sono intrasferibili entro i limiti dei due terzi. Oltre tale limite sono trasferibili con il sistema della cessione diretta a enti pubblici, enti del Terzo settore e associazioni di utenti e dipendenti della società medesima, con vincolo di intrasferibilità se non a consimili soggetti. La società concessionaria è abilitata a emettere titoli obbligazionari non convertibili destinati alla circolazione anche con quotazione nei mercati regolamentati. ».

Art. 8.

1. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di pubblicazione »;

b) il comma 1 è abrogato.

Art. 9.

1. All'articolo 65 del testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'affidamento a terzi della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali non possono superare il 30 per cento della produzione, realizzazione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica, computata complessivamente su base annuale ».

